

Pubblicato il 30/04/2020

Sent. n. 1607/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2012, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele D'Alterio e Michele D'Alterio, con domicilio eletto presso lo studio Emanuele D'Alterio in Napoli, viale Gramsci n. 19;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cimmino, con domicilio eletto in Napoli, via C. Console 3 c/o Avv. Russo;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] emessa dal Comune di Giugliano in Campania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 aprile 2020 la dott.ssa Germana Lo Sapia e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, è stata impugnata l'ordinanza di demolizione n. [omissis], adottata dal Comune resistente sulla base del sopralluogo di cui alla nota di polizia municipale n. [omissis]. Le opere accertate come abusive sono costituite da: due manufatti, rispettivamente di circa 15 mq con copertura in cemento e di 5 mq con tetto in lamiera, due container adibiti a ricovero attrezzi; una baracca in lamiera; un masso di calcestruzzo su cui poggiano alcune delle predette opere. Nella relazione istruttoria, riportata nel provvedimento, viene poi indicato che *“l'intero fondo risulta recintato con pietre di tufo e sono presenti due cancelli in ferro, uno pedonale e uno carrabile”*.

2. Ad avviso del ricorrente, sussiste:

a) in primo luogo, il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché i manufatti sono stati realizzati dalla precedente proprietaria, mentre i container e la baracca sarebbero opere “temporaneamente” adibite al ricovero attrezzi; il Comune avrebbe dovuto pertanto motivare circa la sussistenza di un interesse pubblico alla demolizione; la recinzione inoltre sarebbe stata autorizzata sulla base di una DIA del 2001 (di cui è allegata copia al ricorso);

b) in secondo luogo, la violazione dell'art. 31 comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la mancata indicazione dell'area acquisita al patrimonio comunale;

c) infine, la violazione degli art. 7 e 8 del d.P.R. 380/2001 per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio.

3. Il Comune si è costituito in data 1 febbraio 2013, senza però dedurre alcuna argomentazione difensiva.

All'udienza di smaltimento del 21 aprile 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

5. Va in primo luogo osservato, quanto alla terza censura con cui si contesta la lesione della garanzia partecipativa e che va pertanto esaminata con priorità, che i provvedimenti aventi natura di atto vincolato (come l'ordinanza di demolizione ex art. 31 del d.P.R. 380/2001), non devono essere in ogni caso preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2019 n.1281). La doglianza non può pertanto essere accolta.

6. Non è ravvisabile, inoltre, il vizio di eccesso di potere.

Parte ricorrente non contesta la realizzazione senza titolo dei manufatti, ma la necessità, per alcuni di essi (container e baracca, adibiti a ricoveri per attrezzi) del permesso di costruire trattandosi di "opere precarie".

Invero, anche i manufatti leggeri adibiti a depositi o magazzini rientrano, come indicato nell'art. 3 lett. e, n. 5 del d.P.R. 380/2001, tra gli interventi edilizi realizzabili previo rilascio del permesso di costruire, salvo che siano volti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ovvero una necessità contingente, realizzata la quale l'intervento viene rimosso (è necessario pertanto il permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. 380/2001, "*allorquando vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettivo e intrinseca natura della costruzione*" Cons. Stato Sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7792).

Tale natura non emerge dalla descrizione dei manufatti che essendo destinati a "ricoveri attrezzi", sono destinati ad un uso continuativo e duraturo; e, in ogni caso, trattandosi di un'eccezione inerente ad una circostanza che rientra nella sfera di disponibilità del ricorrente, sarebbe stato suo onere fornirne prova ai sensi dell'art. 64 comma 1 c.p.a. Va in ogni caso osservato che la valutazione, alla cui stregua verificare se gli abusi edilizi abbiano determinato una trasformazione urbanistico - edilizia del territorio con conseguente incremento di carico urbanistico, deve essere comunque condotta in senso unitario e non parcellizzato, qualora si tratti di opere contigue e funzionalmente connesse (T.A.R. Napoli, sez. II, 13 marzo 2019, n.1413; T.A.R. Napoli, Sez. III, 29 maggio 2017, n. 2851; T.A.R. Napoli, sez. III, 20 febbraio 2018, n. 1093).

Quanto alla DIA del 23 aprile 2001 allegata in copia, essa si riferisce ad un fondo recante un diverso riferimento catastale (fl. 20 p.la 207, mentre l'ordinanza si riferisce al fl. 20 p.la 296); né è stata allegata la visura storica dalla quale potrebbe evincersi che si tratta della medesima area.

7. Non può condividersi la censura volta a contestare la responsabilità del ricorrente all'epoca risalente ai manufatti, ovvero la circostanza che essi sarebbero stati realizzati dalla precedente proprietaria; l'attuale proprietario è infatti legittimamente individuato quale destinatario del provvedimento impugnato, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria di natura reale, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato, nonché del suo stato di buona fede rispetto alla commissione dell'illecito abusivo; né l'ordinanza di demolizione deve essere sorretta da una specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la sanzione, poiché l'abuso, anche se risalente nel tempo, non può giustificare alcun legittimo affidamento del contravventore a vedere conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare e, di conseguenza, l'ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato, non richiede in nessun caso una specifica motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti. (T.A.R. Napoli, sez. IV, 02 gennaio 2019, n.14).

8. Infine, non è fondato il motivo con il quale si lamenta la violazione dell'art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 per la presunta omessa individuazione precisa del manufatto e dei luoghi.

Come ripetutamente osservato dalla costante giurisprudenza anche di questa Sezione, *“per giustificare l'ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi questi, invece, necessariamente afferenti alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale»* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 4530/2018; cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. VI, 14 gennaio 2019, n.339).

9. In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi con collegamento da remoto tramite video-audioconferenza ai sensi dell'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dell'Olio, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Germana Lo Sapio

IL PRESIDENTE

Carlo Dell'Olio

IL SEGRETARIO